PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1771** Prot. n. 2/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Istituzione del nuovo marchio "Bicigrill", approvazione delle "Caratteristiche costruttive e disciplinare d'attuazione dell'uso collettivo del marchio Bicigrill".

Il giorno **19 Ottobre 2015** ad ore **08:35** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	PRESIDENTE	**UGO ROSSI**
Presenti:	VICE PRESIDENTE	**ALESSANDRO OLIVI**
	ASSESSORI	**CARLO DALDOSS**
		MICHELE DALLAPICCOLA
		SARA FERRARI
		MAURO GILMOZZI
		TIZIANO MELLARINI
		LUCA ZENI

Assiste: IL DIRIGENTE **GIOVANNI GARDELLI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

La Provincia Autonoma di Trento da oltre 20 anni ha attivato sul territorio trentino importanti iniziative finalizzate ad incentivare la diffusione dell'utilizzo della bicicletta, impegnando notevoli risorse finanziarie.

Le strategie adottate nella realizzazione e gestione dei percorsi e della rete ciclopedonale e dei relativi servizi hanno avuto la priorità di contribuire, incentivando l'uso della bicicletta al miglioramento delle qualità ambientali, alla valorizzazione delle risorse paesaggistiche, architettoniche e culturali dei luoghi, alla diffusione sul territorio di forme di ospitalità e di attività economiche compatibili.

Considerata l'estensione dei percorsi ciclopedonali d'interesse provinciale e verificato il grande utilizzo da parte di fruitori diversi, a partire dall'anno 2001 il Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale, ora denominato Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale, ha promosso la realizzazione di una rete di strutture al servizio degli stessi. Tali strutture sono strategicamente posizionate sul territorio come le antiche stazioni di posta, e rappresentano dei punti di riferimento nei quali gli utilizzatori delle piste ciclabili possono trovare assistenza, informazione e ristorazione.

Il nome di queste strutture di servizio, mutuato da quello delle stazioni di servizio al traffico veicolare, è quello di "Bicigrill".

La positiva esperienza di Nomi, che è stata la prima struttura di servizio realizzata in via sperimentale sulla pista ciclabile dell'Adige in località "Al Ponte", ha stimolato la crescita di analoghe iniziative sul territorio provinciale coinvolgendo l'Ente pubblico e/o soggetti privati.

Allo scopo di preservare la peculiarità di queste strutture e di acclararne le finalità per le quali sono state create, la Giunta provinciale con propria deliberazione n. 2405 del 26 settembre 2008 ha approvato il marchio "Bicigrill" ed il disciplinare d'attuazione dell'uso collettivo dello stesso marchio.

Il Marchio collettivo, coniato e depositato presso la Camera di Commercio a nome della Provincia Autonoma di Trento è di proprietà esclusiva della stessa, che garantisce sul suo corretto uso.

Alla luce dell'esperienza acquisita, in accordo con il Servizio Urbanistica e sentiti i Servizi Turismo, Bacini Montani, Commercio e Cooperazione della Provincia Autonoma di Trento, si ritiene necessario aggiornare le caratteristiche costruttive e il disciplinare d'attuazione dell'uso collettivo del marchio, dimostratosi nel tempo non più adeguato alle dinamiche del settore, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per introdurre norme che prevedano una più puntuale specificazione delle caratteristiche costruttive di dette strutture, quali infrastrutture a servizio dei percorsi ciclopedonali, previste dal Decreto del Presidente della Provincia 13/07/2010, n. 18-50/leg, relativo alle disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), che continuano a trovare applicazione nei limiti dell'art. 121, comma 3, della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio).

Si propone inoltre di sostituire il logo tipo del “Marchio” utilizzando una nuova e più moderna forma grafica, la cui descrizione costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la Legge Provinciale 27 novembre 1990 n. 32;
- vista la Legge Provinciale 4 marzo 2008 n. 1;
- vista la Legge Provinciale 11 giugno 2010 n. 12;
- vista la Legge Provinciale 4 agosto 2015 n. 15;
- vista la propria delibera n. 2405 d.d. 26 settembre 2008;
- vista la nota d.d. 17/12/2014 prodotta dal Servizio Turismo;
- vista la nota d.d. 05/12/2014, n. di prot. 649315 prodotta dal Servizio Bacini Montani;
- vista la nota d.d. 05/12/2014, n. di prot. 651027 prodotta dal Servizio Commercio e Cooperazione;
- vista la nota d.d. 18/05/2015, n. di prot. 261757 prodotta dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio,

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le “Caratteristiche costruttive e disciplinare d’attuazione dell’uso collettivo del marchio” che formano parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2) di approvare il logo tipo del “Marchio”, ALLEGATO 1) delle “Caratteristiche costruttive e disciplinare d’attuazione dell’uso collettivo del marchio”;

3) di autorizzare il Dirigente del Servizio competente in materia di gestione dei percorsi ciclopedonali d’interesse provinciale al deposito del Marchio figurativo e collettivo;

4) di dare atto che il presente provvedimento annulla e sostituisce a tutti gli effetti la precedente deliberazione n. 2405 d.d. 26 settembre 2008.

BF

Allegato parte integrante
Caratteristiche costruttive e disciplinare d'attuazione dell'uso collettivo del marchio.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale

INFRASTRUTTURE DEI PERCORSI CICLABILI E CICLOPEDONALI D'INTERESSE PROVINCIALE

BICIGRILL: CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DISCIPLINARE D'ATTUAZIONE DELL'USO COLLETTIVO DEL MARCHIO

Trento, ottobre 2015

CAPO I
DEFINIZIONE, LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL BICIGRILL

Art. 1
Definizione di “Bicigrill”

1. Si definisce “Bicigrill” la struttura collocata lungo i percorsi ciclabili e ciclopedonali, finalizzata a fornire agli utenti degli stessi percorsi un posto di ristoro, informazioni sulla rete ciclabile, approvvigionamento, noleggio bici, servizio di riparazione e assistenza.

2. I Bicigrill realizzati nel rispetto delle presenti disposizioni si configurano come “opera di infrastrutturazione del territorio” ai sensi della legge urbanistica provinciale.

Art. 2
Localizzazione del Bicigrill

1. Il Bicigrill è realizzato in prossimità dei percorsi ciclabili e ciclopedonali d’interesse provinciale, ad una distanza massima dagli stessi percorsi non superiore a 100 metri.

2. Al fine della realizzazione del Bicigrill va preventivamente verificata la possibilità di utilizzare manufatti edilizi esistenti, rispondenti alle caratteristiche di cui al successivo art. 3 (tre).

3. L’eventuale realizzazione di nuovi manufatti destinati a Bicigrill deve assicurare la compatibilità ambientale e paesaggistica con il contesto di riferimento nonché la presenza di idonea viabilità di servizio. La valutazione del rispetto di dette condizioni è rinviata alla conferenza di servizi di cui al comma 1 del successivo art. 4 (quattro).

4. La distanza tra Bicigrill dovrà essere preferibilmente superiore a 5 km.

5. Il Bicigrill può essere realizzato nelle aree con penalità elevate e con penalità medie, fatta eccezione per le aree con penalità elevate per crolli rocciosi, della Carta di sintesi della pericolosità, se è dimostrato che l’opera non è delocalizzabile e a condizione che un apposito studio di compatibilità, allegato al progetto, analizzi dettagliatamente le condizioni di pericolo e definisca gli accorgimenti costruttivi di carattere strutturale, localizzativo e architettonico per la realizzazione degli interventi e quelli per la loro utilizzazione atti a tutelare l’incolumità delle persone e a ridurre la vulnerabilità dei beni. Nel caso delle aree con penalità medie lo studio di compatibilità è approvato dalla Provincia. Rimangono ferme le norme in materia di demanio idraulico e i provvedimenti autorizzatori richiesti. Lo studio di compatibilità sopra descritto è richiesto anche nella fase transitoria, in attuazione della Carta di sintesi geologica e del PGUAP e in attesa dell’entrata in vigore della Carta di sintesi della pericolosità.

6. I nuovi manufatti edilizi destinati a Bicigrill dovranno essere realizzati al di fuori della fascia di rispetto idraulica di 10.00 metri, definita a partire dal limite demaniale o dal ciglio di sponda.

Art. 3
Caratteristiche dei Bicigrill

1. Il Bicigrill deve essere realizzato su un unico piano, avente superficie lorda non superiore a 100 mq. La modifica del piano di spiccato della struttura destinata a Bicigrill è ammessa solo se prescritta dallo studio di compatibilità di cui all'art. 2 (due), comma 3, o se rispondente alla definizione di "piano di spiccato" delle disposizioni regolamentari provinciali in materia di urbanistica. L'eventuale articolazione su due piani è ammessa in ragione della morfologia dell'area di intervento e fermo restando il rispetto delle superfici fissate al presente comma ed al successivo comma 2.

2. Nel rispetto della superficie lorda massima, di cui al comma 1, il manufatto edilizio destinato a Bicigrill deve contenere almeno:
a) un locale per la somministrazione di bevande e pasti veloci, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di pubblici esercizi;
b) un apposito spazio informativo riguardante il percorso ciclabile e il territorio di riferimento;
c) un locale indipendente, della superficie minima di 5 mq, dotato di piccole attrezzature idonee alla manutenzione delle biciclette;
d) doppi servizi igienici, di cui uno riservato ai portatori di handicap.

3. Il Bicigrill deve inoltre disporre di:
a) una tettoia aperta, direttamente collegata all'edificio, della superficie minima di 30 mq e massima di 60 mq, dotata di panchine e tavoli, liberamente accessibile per offrire riparo agli utenti del percorso ciclabile;
b) un'area esterna di almeno 50 mq dotata di: panchine, tavoli e porta bici per almeno 10 biciclette e una fontanella per l'acqua potabile, liberamente accessibili agli utenti del percorso ciclabile;
c) un collegamento diretto alla pista ciclabile riservato ai ciclisti, viabilità di servizio indipendente dalla pista ciclabile e uno spazio di sosta destinato al carico/scarico delle merci. La dotazione di spazi di parcheggio relativa al pubblico esercizio è dovuta nel caso in cui il Bicigrill sia servito da viabilità aperta al transito veicolare.

Art. ~~4~~
Approvazione del progetto

1. Il provvedimento di autorizzazione per la realizzazione di un Bicigrill è subordinato al rilascio dell'assenso del Dirigente della struttura provinciale competente in materia di gestione dei percorsi ciclabili e ciclopedonali, previa acquisizione dei pareri di merito delle strutture provinciali interessate dall'intervento attraverso una conferenza di servizi; alla conferenza di servizi è invitato anche il comune territorialmente competente, per la verifica della conformità urbanistica dell'opera.

2. Al fine del rilascio dell'assenso di cui al precedente comma 1, il richiedente presenta domanda al Dirigente della struttura provinciale competente in materia di gestione dei percorsi ciclabili e ciclopedonali, allegando gli elaborati di progetto.

CAPO II
GESTIONE DEL BICIGRILL

Art. 5
Orari d’apertura

1. E’ fatto obbligo di rendere fruibile il Bicigrill nel periodo che va dal 1° aprile al 30 ottobre, ferma restando la possibilità di prevedere periodi di apertura diversi, preventivamente autorizzati dal Dirigente della struttura competente alla gestione dei percorsi ciclabili e ciclopedonali.

2. L’ eventuale turno di riposo non deve essere previsto nelle giornate festive o prefestive.

3. L’apertura del Bicigrill deve essere garantita nella fascia oraria dalle ore 08:00 alle ore 20:00, ferma restando la possibilità di effettuare orari di apertura più ampi nel rispetto della normativa di disciplina dell’attività economica esercitata.

Art. 6
Servizi all’utenza

1. Durante l’orario di apertura deve essere garantito l’accesso ai locali ed agli spazi attrezzati destinati all’uso pubblico, senza obbligo di consumazione da parte dell’avventore. La consumazione di alimenti e bevande portate dai clienti è ammessa solo se preventivamente concordata con il gestore.

2. L’accesso ad internet, se disponibile, ai servizi igienici, alla fontanella, all’officina, alla cassetta di pronto soccorso per le medicazioni, vanno consentiti a semplice richiesta e gratuitamente.

3. L’officina sarà messa a disposizione dell’utenza per l’effettuazione di semplici interventi di autoriparazione. Eventuali manutenzioni più complesse potranno essere eseguite a pagamento, anche attraverso l’attivazione da parte del gestore di rapporti collaborativi con altri soggetti titolati allo scopo.

4. Nel pubblico esercizio deve essere collocato lo spazio per un punto informativo contenente il materiale inerente ai percorsi ciclopedonali, alle offerte del territorio, alle opportunità di sosta e alloggio, alla divulgazione delle iniziative di animazione e degli eventi dell’ambito territoriale di competenza.

Art. 7
Vendita prodotti

1. Oltre alla somministrazione di bevande e pasti veloci nel Bicigrill possono essere venduti, nel rispetto delle normative di settore, prodotti agricoli locali, souvenir e materiali di consumo strettamente correlati al comparto ciclistico.

Art. 8
Informazioni

1. Per l’intero periodo di apertura al pubblico il gestore deve mettere a disposizione della Provincia autonoma di Trento, nello spazio riservato al punto informativo, un’adeguata superficie per le eventuali informazioni di servizio, riguardanti la gestione e la regolamentazione del traffico dei percorsi ciclopedonali d’interesse provinciale.

2. Inoltre, lo stesso gestore deve curare l’aggiornamento e la fornitura di detto punto informativo, anche attraverso la collaborazione con gli enti preposti al marketing turistico territoriale del Trentino, ai sensi della normativa provinciale di settore (società di marketing territoriale del Trentino, aziende per il turismo, associazioni pro loco e loro consorzi) o con altri soggetti legalmente riconosciuti, che ne abbiano interesse.

Art. 9
Coordinamento tra Bicigrill

1. Ogni affidatario del marchio “Bicigrill” dovrà aderire ai patti di collaborazione tra gli stessi al fine di assicurare un’omogeneità di servizio e di creare delle sinergie sulle attività promozionali della rete ciclopedonale.

CAPO III
USO DEL MARCHIO COLLETTIVO

Art. 10
Utilizzazione del marchio

1. La richiesta di autorizzazione alla realizzazione del Bicigrill di cui all’art. 4 (quattro) comporta l’accettazione delle presenti disposizioni per l’utilizzo del marchio “Bicigrill” da parte del proprietario o dell’eventuale gestore.

2. Possono accedere, a titolo gratuito, all’utilizzo del Marchio collettivo le Amministrazioni comunali, in forma singola o associata, gli operatori privati, singoli o associati, di seguito chiamati affidatari, che abbiano in carico la gestione del Bicigrill.

3. L’esercizio del Bicigrill è subordinata al rilascio dell’autorizzazione all’uso del Marchio collettivo.

4. Il Marchio collettivo deve essere utilizzato nel rispetto delle regole grafiche individuate nell’allegato 1) “Descrizione del segno grafico e del logotipo”, che forma parte integrante del presente disciplinare.

5. L’uso del Marchio è strettamente riservato all’affidatario e non è trasferibile se non previa autorizzazione da parte del Dirigente della struttura provinciale competente in materia di gestione dei percorsi ciclabili e ciclopedonali.

6. L’uso del Marchio “Bicigrill” va sempre accompagnato con il marchio territoriale “Trentino”, sia per gli allestimenti, sia per il materiale di comunicazione cartacea e digitale, secondo le indicazioni del Manuale d’uso del marchio territoriale “Trentino”, per l’uso del quale va richiesta regolare licenza al sito www.marchiotrentino.it.

Art. 11
Procedure di autorizzazione all'uso del Marchio collettivo

1. In allegato alla richiesta di autorizzazione per la realizzazione del Bicigrill è depositata la domanda per l'utilizzo del Marchio. Tale domanda deve contenere le seguenti informazioni:

a) dati identificativi del richiedente;
b) ambiti di utilizzazione del Marchio;
c) qualora il richiedente intenda affidare la gestione a terzi, degli stessi devono essere indicate le generalità;
d) dichiarazione di assoggettazione ai controlli che saranno disposti per la gestione del Marchio stesso.

2. Con l'autorizzazione è concessa la licenza a titolo gratuito per l'uso del Marchio, con cui l'affidatario è autorizzato a utilizzare il Marchio a titolo gratuito, nonché:

a) contraddistinguere il servizio e l'esercizio oggetto della richiesta di Marchio;
b) esibire o citare il Marchio per tutti gli scopi legali, promozionali e commerciali, purché in sintonia con il presente disciplinare e che non inducano in errore il cittadino sul suo effettivo significato;
c) poter disporre di uno spazio dedicato sulla pagina web del sito ufficiale delle "Piste ciclabili del Trentino".

Art. 12
Obblighi dell'affidatario

1. L'affidatario deve rispettare le modalità d'uso del Marchio collettivo e deve sottoscrivere per formale accettazione senza riserve o limitazioni, ogni clausola del presente disciplinare.

2. Con la domanda di autorizzazione l'affidatario assume i seguenti obblighi:

a) gestire il Bicigrill nel rispetto delle disposizioni del presente disciplinare;
b) mantenere in via permanente la destinazione d'uso a Bicigrill della struttura realizzata, fermo restando la possibilità di apportare i cambi d'uso conformi alla disciplina urbanistica provinciale;
c) evitare che sia snaturata la caratteristica originaria del logo o il suo significato;
d) evitare l'uso scorretto del Marchio.

Art. 13
Revoca del marchio

1. Il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 12 (dodici) comporta l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui al successivo art. 17 (diciassette) e da ultimo la revoca dell'uso del Marchio.

2. La necessità di interventi strutturali alla rete ciclabile che determinano lo spostamento del percorso ciclopedonale ad una distanza maggiore di 500 metri dal Bicigrill, può comportare la revoca all'affidatario della concessione d'uso dello stesso Marchio.

CAPO IV

FUNZIONI E COMPITI DELLA PROVINCIA

Art. 14
Funzioni e compiti della Provincia autonoma di Trento

1. Ai sensi del presente disciplinare, le funzioni e i compiti relativi all'uso del Marchio sono assegnati come di seguito indicato.

2. Alla Giunta provinciale competono:
a) l'approvazione del presente disciplinare;
b) la tutela e la protezione a norma di legge del marchio di cui al Capo III.

3. Al Dirigente della struttura provinciale competente in materia di gestione dei percorsi ciclabili e ciclopedonali competono:
a) la concessione agli affidatari dell'utilizzo del Marchio;
b) l'autorizzazione agli enti promozionali legalmente riconosciuti all'utilizzo del Marchio;
c) la supervisione ed il coordinamento della gestione del Marchio;
d) l'istituzione, la gestione e l'aggiornamento dell'elenco degli affidatari del Marchio;
e) vigilare sulla corretta gestione del Bicigrill e dell'applicazione del Marchio;
f) ratificare le sospensioni e le revoche di cui al successivo art. 17 (diciassette);
g) comunicare al comune competente i provvedimenti sanzionatori di cui alla lettera f);
h) segnalare alle autorità competenti eventuali difformità introdotte e non preventivamente autorizzate, alle disposizioni di cui all'art. 3 (tre).

CAPO V
ATTIVITA' DI VIGILANZA E SANZIONI

Art. 15
Controlli

1. Il Dirigente della struttura provinciale competente in materia di gestione dei percorsi ciclabili e ciclopedonali e gli eventuali organismi di controllo dei quali si potrà avvalere, hanno compiti di controllo e vigilanza, al fine di verificare il mantenimento delle condizioni che hanno consentito il rilascio dell'uso del Marchio.

Art. 16
Difformità, irregolarità e infrazioni nell'uso del Marchio

1. Costituiscono difformità nell'uso del Marchio le violazioni degli obblighi previsti dagli artt. 5 (cinque) e 8 (otto).

2. Costituiscono irregolarità nell'uso del Marchio:
a) la violazione delle modalità d'uso del Marchio indicate al Capo III;
b) la mancata attivazione in termini di servizi all'utenza di cui all'art. 6 (sei).

3. Costituiscono infrazioni nell'uso del Marchio:
a) le violazioni agli obblighi che comportano effetti negativi e prolungati in termine di immagine complessiva;

b) la perdita dei requisiti che hanno portato alla licenza;
c) la mancata attuazione delle richieste di azione correttiva aggravata dalla sospensione della licenza;
d) la seconda sospensione della licenza entro un periodo di tre anni dalla prima;
e) le false dichiarazioni nella domanda di licenza d'uso del Marchio;
f) l'assunzione di comportamenti tesi ad un uso fraudolento del Marchio medesimo.

Art. 17
Provvedimenti sanzionatori

1. Nel caso di accertamento di difformità sarà emesso un provvedimento di ammonizione.

2. Nel caso si registrassero tre ammonizioni nell'arco di un semestre sarà applicata la diffida.

3. Nel caso fossero accertate due diffide o anche una sola infrazione, il Dirigente della struttura provinciale competente in materia di gestione dei percorsi ciclabili e ciclopedonali provvederà alla sospensione, per un periodo di 6 (sei) mesi dell'utilizzo del Marchio.

4. Nel caso si verifichi la seconda sospensione nell'arco dei successivi 3 (tre) anni, il Dirigente della struttura provinciale competente in materia di gestione dei percorsi ciclabili e ciclopedonali provvederà alla revoca dell'autorizzazione all'utilizzo del Marchio.

5. I provvedimenti di sospensione e di revoca dell'utilizzo del Marchio sono comunicati al comune territorialmente competente per i compiti di vigilanza sull'attività edilizia e la verifica della sussistenza dei requisiti per la licenza di pubblico esercizio.

6. Tutti i provvedimenti di cui sopra dovranno essere comunicati all'affidatario a mezzo di lettera raccomandata A.R. o PEC con le relative motivazioni.

Art. 18
Violazioni dell'uso del Marchio e controversie

1. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 23 (ventitre), comma 3, del Codice dei Diritti di Proprietà Industriale, ogni utilizzazione del Marchio che violi le disposizioni del presente disciplinare in relazione al modo di utilizzazione del Marchio e alla natura dei prodotti/servizi contraddistinti dal Marchio, oppure che utilizzi il Marchio successivamente alla sospensione o alla revoca di cui all'art. 17 (diciassette), sarà passibile della legislazione civile e penale in materia di contraffazione di Marchio.

2. Ogni controversia che dovesse insorgere in connessione all'esecuzione, interpretazione o validità delle presenti disposizioni sarà affrontata in prima istanza mediante ricorso gerarchico, in seconda istanza presso il Foro di Trento.

CAPO VI

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 19
Norma transitoria

1. E’ data facoltà al Dirigente della struttura provinciale competente in materia di gestione dei percorsi ciclabili e ciclopedonali rilasciare la concessione d’uso del Marchio ai gestori dei Bicigrill in esercizio alla data dell’entrata in vigore del presente disciplinare, a seguito di specifica richiesta ai sensi dell’art. 11 (undici) , comma 1, ed a seguito di riscontro della presenza delle caratteristiche costruttive degli edifici di cui all’art. 3 (tre).

2. E’ consentito, nell’ambito della presente norma transitoria, il rilascio della concessione d’uso del Marchio derogando agli indici relativi alle superfici contenuti nell’art. 3 (tre), nonché alle disposizioni di cui al comma 2, lettere a) e d), dello stesso art. 3 (tre).

Allegato parte integrante
ALLEGATO 1) "Descrizione del segno grafico e del logotipo"

DESCRIZIONE DEL SEGNO GRAFICO E DEL LOGOTIPO

IL LOGO, STUDIATO PER INTEGRARSI IN MANIERA ARMONICA E COERENTE CON L'IDENTITA' DEL MARCHIO TERRITORIALE "TRENTINO", PROPONE, CON COLORIMETRIE E LETTERING IN LINEA CON LA BRAND IDENTITY DEL MARCHIO TERRITORIALE, UN ELEMENTO GRAFICO CIRCOLARE INCOMPLETO, A RAFFIGURARE SIA LA RUOTA DI UNA BICICLETTA, SIA LA LETTERA "G" INIZIALE DELLA PAROLA "GRILL", ALLA QUALE E' SOVRAPPOSTA LA SCRITTA "BICI".
LE SCRITTE "RILL" E "BICI" SONO RAPPRESENTATE CON LETTERE CHE ALTERNANO AZZURRI, BLU E VERDI, COLORI CHE PERMETTONO UNA STRETTA SINERGIA CON IL MARCHIO "TRENTINO" DA CUI DERIVANO.